

## Prima parte

Questo testo, diviso quindi in due parti, vuole suscitare ancora una volta un serio dibattito sulla *vicinanza*. Il parere che pubblico, espresso nel 1903 dall'avv. Celeste Mendini su richiesta esplicita del Consesso, ha per oggetto, di per sé, la possibilità o non per il Consesso stesso di formare la cosiddetta *matricola dei vicini della Comunità* [= elenco dei *vicini* aventi diritto], che venne comunque emanata da quell'organo il 16 dicembre 1908, nonostante il parere contrario dell'avvocato.

Per capire almeno un po' i termini della dibattuta questione, va ricordato che siamo nel lungo periodo che va dal regio decreto bavarese del 1807, che abolì le Regole e la carica dello scario, fino allo statuto del 1951 dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1950. Durante quei 150 anni la Comunità fu amministrata dal 1818 al 1926 dai capicomune degli 11 Comuni (ex Regole), poi dal podestà di Cavalese dal 1926 al 1934, quindi dai commissari del periodo fascista dal 1934 al 1945, infine ancora dal Consesso dal 1945 al 1948; in altre parole per tutto quel periodo i *vicini* come tali non ebbero alcuna voce nell'amministrazione della Comunità.

Per tutto quel periodo non vennero di fatto risolte né in ambito amministrativo né in ambito giudiziario due fondamentali questioni: se la natura della Comunità era privatistica o pubblicistica; se i suoi beni fossero di pertinenza dei *vicini* delle antiche Regole oppure dei Comuni ad esse subentrati.

Alcuni commenti li ho posti in nota al testo dell'avvocato Mendini, altri sono al termine della sua esposizione e formeranno la seconda parte di questo mio intervento.

## Parere dell'avv. Celeste Mendini sulla legittimità per il Consesso di approvare ed emanare la *matricola dei vicini* Cavalese, 12 gennaio 1903

Onorando Consesso!

Per corrispondere alla pregiata ricerca deliberata nella sessione di 30 prossimo passato dicembre [1902], di voler cioè esternare parere sul contegno da seguire nella vertenza delle cosiddette "Matricole dei *vicini* della Comunità Generale di Fiemme", sollevata colla accompagnatoria 28 dicembre 1902 n° 584, firmata da Valentino Canal, capo del Comitato dei *vicini*, trovo necessario di controllare colla scorta dei documenti l'originaria costituzione ed i diritti dei *vicini* di essa Comunità Generale<sup>1</sup>.

Comunque l'origine ed il diritto dei *vicini* si voglia far risalire ai cosiddetti *Patti Gebardini* ed al rescritto del vescovo Enrico<sup>2</sup>, sta in fatto che la costituzione e i singoli diritti dei *vicini* vennero codificati ultimamente nell'anno 1613 nello statuto intitolato *Consuetudini della Magnifica Comunità di Fiemme*<sup>3</sup>.

Quali sono il concetto giuridico, la definizione della personalità, quali i diritti dei *vicini*?

Giusta quanto venne fatto valere dai 14 che, come *vicini*, presentarono la petizione 27 agosto 1897 n° 4145<sup>4</sup>, i *vicini* sarebbero esclusivi proprietari e gli aventi l'esclusivo diritto di godimento ed alla amministrazione di tutti i beni della Comunità Generale. Il Consesso, composto dagli 11 capicomune, non avrebbe alcun diritto né di amministrare né di disporre di quei beni e gli 11 Comuni

1 Avendo l'avvocato Celeste Mendini già vittoriosamente difeso i Comuni contro il *Comitato dei vicini* nel 1897, qui non fa altro che riprendere alcuni punti della sua arringa.

2 Si tratta del principe vescovo di Trento Enrico di Metz, che nel 1314 rilasciò alla Comunità di Fiemme il cosiddetto *privilegio enriciano*.

3 *Le Consuetudini della Comunità di Fiemme*: Libro I, *del Comun* [1613]; Libro II, *del Civil* [1613]; Libro III, *del Criminal* [1613]; Libro IV, *Capitoli del fontego* [1598]; Libro V, *Ordini dei boschi* [1592], a cura di Italo Giordani, in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002", pp. 201-334.

4 Si tratta della causa civile accennata a nota 1.

non avrebbero alcun diritto di godere delle rendite degli stessi<sup>5</sup>.

Ma nel fatto, già nel Cap. I delle *consuetudini* è proclamato che tutti i beni della Comunità vennero già anticamente divisi e spettavano e restavano in esclusiva proprietà in quattro eguali porzioni, dette *quartieri*, alle ville ivi nominate e quindi proprietari non furono mai i *vicini*<sup>6</sup>. All'incontro, giusta lo stesso statuto *Consuetudini della Magnifica Comunità di Fiemme*, i *vicini* avevano i seguenti diritti e godimenti:

1. di nominare i regolani della rispettiva villa (Cap. 17);
2. di nominare a mezzo di questi i regolani de Comun e lo scario (Cap. 6 e Cap. 4)<sup>7</sup>;
3. di prender parte alla votazione a mezzo dei regolani nei comuni maggiori e straordinari (Cap. 4, Cap. 6, Cap. 30, Cap. 31, Cap. 32, Cap. 36);
4. di pascolare da San Giorgio a San Pietro [= dal 23 aprile al 29 giugno] in tutte le montagne e pascoli della Comunità, ritornando col bestiame ogni giorno al proprio albergo fuori delle montagne (Cap. 41);
5. di pascolare sulle montagne di rotolo<sup>8</sup> del proprio quartiere fino alla Madonna di settembre [8 settembre] e colle pecore dal 13 luglio in poi; e di segarvi erba fino a San Pietro (Cap. 49);
6. di pascolar sulla *Monte dal fieno* dai 20 settembre ai 30 aprile (Cap. 55);
7. di far legname nei boschi della Comunità per fabbriche e per ogni uso interno, osservando gli *ordini dei boschi* (Cap. 59);
8. di fare nei boschi della Comunità le rate di legnami da mercanzia conforme agli *ordini dei boschi* (Cap. 60);
9. di far ronchi sui beni della Comunità, eccettuati i boschi neri, e seminarvi biade, rave e filadure (Cap. 65);
10. di zappar sul bene comune e sulle montagne comuni i mandrizzi e seminarvi (Cap. 68);
11. di far strade, vie, ponti, cave, laste, casare, casoni, baite o tezze, calcare, buse da calce e carbonare sopra i beni comuni, divenendo queste fabbriche di libero uso di tutti i *vicini* dopo un anno (Cap. 71, Cap. 72);
12. di cacciare, uccellare e pescare su tutta la estensione dei beni della Comunità (Cap. 75).<sup>9</sup>

Tutti i godimenti predetti però, in forza del Cap. 61, potevano in ogni tempo venir modificati, limitati o soppressi per disposizione dello scario e dei regolani di Comun e di altri deputati della Comunità, a lor piacimento, ogni qual volta essi lo ritenessero espediente per beneficio e vantaggio pubblico<sup>10</sup>.

Questi e nessun altro furono i diritti e godimenti che nella Comunità e su di lei beni ebbero i

5 Oggi nessuno oserebbe dire il contrario.

6 Riporto in fondo all'articolo il testo del Cap. I delle *Consuetudini*, ove, leggendo attentamente, si può notare quale grave errore ha commesso l'avv. Mendini, confondendo "l'uso" dei beni comunitari, spettante ai *quartieri* ed alle loro Regole (tant'è vero che quei beni erano a rotazione), e la proprietà, che era e rimase sempre comunitaria.

7 Il fatto che fino al 1807 fossero i *vicini* a nominare gli amministratori della Comunità, a loro volta *vicini*, secondo l'avv. Mendini non dà ai *vicini* del suo tempo alcun diritto nella gestione della Comunità.

8 Ma se le montagne erano *in rotolo* come fa l'avvocato a parlare di esclusiva proprietà?

9 Forse a bella posta l'avv. Mendini dimentica di scrivere che per l'elezione dello scario, secondo il Cap. 4, in via preliminare "con il consiglio et parere de detti regolani si fa l'elletione di nove huomeni della valle di Fiemme, natti di padre *vicino*, che siino *vicini* et abitanti nella valle et Giurisditione di Fiemme et sottoposti al vescovado di Trento." Come mai non considera un diritto dei *vicini* essere eletti come scario della Comunità o come regolani di Comun, quindi come amministratori della Comunità a nome dei loro elettori?

10 Nel Cap. 61 tra il resto si scrive: "... la spettabil Communità di Fiemme, per mezzo del schario et regolani di commun et d'altri suoi huomeni et ministri... ha piena authorità et potestà di poter non solum nelle cose di boschi, ma in tutte l'altre cose di commun ordinar, statuir et regular et far ordeni et capitoli, conforme al giusto et honesto et all'equità; alzando et abassando come gli piace et pare esspediente per beneficio publico et universale di tutta la Communità di Fiemme." Come si può notare, era possibile "limitare" e "modificare", "aumentare" e "diminuire", ma non certo "sopprimere" come scrive l'avv. Mendini.

*vicini* di essa Comunità dal 1613 in poi<sup>11</sup>. Ma anche questi diritti e godimenti sono cessati ed estinti già da epoca lontana<sup>12</sup>.

Caduta la valle di Fiemme sotto il Governo della Baviera, da questo, in seguito alla sovrana risoluzione 4 gennaio 1807, vennero abolite le cariche di scario e di regolani e disposto che per l'amministrazione della Comunità Generale di Fiemme vi sia soltanto un cassiere. Vedi ordinanza del 2 ottobre 1807 del Giudizio distrettuale di Cavalese.

Poco appresso, per effetto delle guerre napoleoniche, la valle di Fiemme cadde sotto il Governo italico e fece parte del Dipartimento dell'Alto Adige, sotto la Viceprefettura di Bolzano. Già col dispaccio 11 dicembre 1810 di quel viceprefetto venne ordinato che tutti i beni della Comunità Generale venissero ripartiti e divisi assegnandoli ai singoli Comuni costituiti giusta il regime italico<sup>13</sup>. Questo però, per le sorti della guerra, ebbe breve durata e per tale causa la divisione non poté venire effettuata.

Subentrato in Fiemme il dominio austriaco e costituiti, giusta la legge austriaca nell'anno 1819<sup>14</sup>, i Comuni attuali, avendo il Governo con sua decisione dichiarata cessata ogni differenza fra *vicini* e *non vicini*, la Comunità Generale interpose ricorso alla eccelsa imperial regia Camera Aulica in Vienna, la quale, con dispaccio 29 settembre 1820 n° 29090 ordinò che i beni della Comunità Generale dovessero venir amministrati e goduti come gli altri beni comunali, rimettendo i *vicini* a far valere le loro ragioni in separato<sup>15</sup>. Queste ragioni dai *vicini* non vennero mai fatte valere prima del 27 agosto 1897 ed anche a quella data da chi non era autorizzato a farlo, come appare dalla sentenza d'Appello III 547-1897.

Dall'anno 1820 all'anno 1847 vennero completamente soppressi quei godimenti e quei diritti che sui beni posseduti ed amministrati dalla Comunità Generale competevano ai *vicini*, giusta lo statuto *Antiche consuetudini*<sup>16</sup>.

- Il diritto di eleggere lo scario ed i regolani cessò già sotto il Governo bavaro nel 1807 e dal 1819 in poi nessun Comun ordinario o straordinario venne più tenuto, in cui i *vicini* potessero a mezzo dei regolani dare il loro voto sopra affari della Comunità<sup>17</sup>.
- Cogli atti giudiziali 9 marzo e 30 giugno 1874 tutte le montagne e segabili di monte della Comunità Generale vennero divisi per *quartiere* ed assegnati in libero godimento agli 11 Comuni, sopprimendo anche il pascolo da San Giorgio a San Pietro, lasciando piena libertà ai Comuni di goderli a loro piacimento, salvo assegnare la proprietà, quando verrebbero divisi gli altri beni della Comunità<sup>18</sup>.

11 E all'avvocato sembra "poca cosa", che non meritava certo di essere rivendicata da parte dei *vicini*.

12 Come a dire che anche quella "poca cosa" nel tempo era stata loro tolta dal Consesso formato dai capicomune (secondo lui a ragione), quindi i *vicini* non potevano più pretendere nulla.

13 Parla di "Comuni costituiti giusta il regime italico" perché sotto il Regno italico i Comuni in Fiemme divennero 7. Infatti vennero attuati degli accorpamenti: Capriana con Valfloriana; Anterivo con Trodena; San Lugano, Stramentizzo, Rover-Carbonare e Molina con Castello; Carano, Daiano e Varena con Cavalese; Tesero da solo; Panchià con Ziano; Predazzo da solo; Forno con Moena.

14 In realtà il ritorno alla frammentazione precedente risale al 1° gennaio 1818, per cui furono nuovamente Comuni autonomi anche i piccoli centri abitati di San Lugano, Stramentizzo, Rover-Carbonare e Forno.

15 In altre parole il Governo austriaco trovò molto comodo mantenere quanto già deciso dal Governo bavarese nel 1807, considerando definitivamente abolito lo scario e le Regole, ma non poté prendere in esame il delicato problema della proprietà collettiva dei beni comunitari, rimandando per questo alla giustizia civile. Fu con questa disposizione, oltre tutto, che ci fu da parte dell'amministrazione austriaca il grave fraintendimento di equiparare i termini italiani "Comune" e "Comunità", di significato diverso, con l'unico termine tedesco "Gemeinde".

16 L'avv. Mendini si riferisce al suo precedente elenco in 12 punti.

17 Che strano modo di ragionare. Prima si documenta che "per legge" la *vicinanza* fu abolita dal Governo bavarese e poi anche dal Governo austriaco (non nascondendo l'opinione che sia stato un bene equiparare in tutto e per tutto i *vicini* con i *non vicini*), poi si finge di meravigliarsi che i *vicini* non abbiano più fatto sentire la loro voce in tutto quel tempo. E quando hanno provato nel 1897, dimostrare che non potevano farlo!

18 Cioè ancora una volta le autorità superiori non vollero o non seppero affrontare e men che meno risolvere il problema della proprietà collettiva dei beni comunitari da parte dei *vicini*.

- Col conchiuso 15 luglio 1837, sancito dall'imperial regio Governo col decreto 16 giugno 1838 n° 13091, venne soppresso il diritto dei *vicini* di farsi annualmente nei boschi della Comunità la rata di legnami da marcanzia, ossia le *rate corte*, disponendo che invece dalla Comunità vengano ogni anno pagati ai Fondi Poveri degli 11 Comuni fiorini 1.600 abusivi, ripartendoli per *quartiere*.
- Il diritto di caccia e di pesca dal Consesso della Comunità [cioè dagli 11 capicomune] venne prima locato indistintamente ai *vicini* e *non vicini*, verso il pagamento di una tassa di licenza, e dal 1858 in poi accordato in godimento agli 11 Comuni [quindi a se stessi] verso una minima retribuzione annua.
- Il diritto di far legnami nei boschi della Comunità per uso interno di fabbriche, ponti, siepi etc. venne abolito in seguito a conchiuso ed ai decreti 19 maggio 1845 dell'imperial regio Giudizio distrettuale di Cavalese e 20 dicembre 1845 n° 19029-3288 dell'imperial regio Capitanato circolare in Trento in occasione che vennero stabiliti i magazzini comunali<sup>19</sup>.
- Così, con conchiuso 20 dicembre 1861, il Consesso ribadì la massima che ai *vicini* non venissero dalla Comunità accordate legne per calcare o carbonaie, ma che per queste ognuno dovesse rivolgersi al rispettivo Comune.
- Infine, colla introduzione della legge forestale, vennero proibiti i ronchi nei terreni boschivi ed ognuno sa quanto gelosamente la Comunità proibisce ad ogni privato qualsiasi di fabbricare o far strade o ponti sulle di lei proprietà.

Tutto ciò avrebbe potuto fare prima del 1807 anche lo scario d'accordo coi regolani de Comun, in forza del disposto del Cap. 61 delle *Consuetudini*<sup>20</sup>.

In ogni modo ogni membro del Consesso è a piena cognizione che in confronto della Comunità, dopo l'anno 1847, i *vicini* non hanno esercitato né fatto vittoriosamente valere alcuno dei diritti numerati ad 1 inclusivo 12. Perfino il contributo delle coperture a cotto dalla Comunità non viene dato ai *vicini*, ma, senza distinzione, a tutti i proprietari di fabbriche<sup>21</sup>.

Ma posto anche gli atti accennati fossero stati abusivi ed ingiusti:

- nessuno potrà comprovare che almeno negli ultimi 50 anni i *vicini* abbiano, in confronto della Comunità e sui di lei beni amministrati dal Consesso, esercitato o fatto valere alcuno degli antichi diritti o godimenti;
- come non si potrà negare che questi beni vennero sempre amministrati dal Consesso [cioè dai capicomune] e che questo dispose sempre anche della loro proprietà e dell'impiego ed assegno delle loro rendite ai Comuni;
- e che, infine, i membri del Consesso [cioè i capicomune] vennero sempre eletti da tutti gli abitanti dei rispettivi Comuni aventi diritto di voto per la elezione della Rappresentanza comunale<sup>22</sup>.

Ora, ciò premesso, egli è noto che coll'anno 1815 venne posto in vigore in tutto l'Impero, e

19 Quindi, più correttamente, venne vietata la possibilità di farsi legname da soli, con l'obbligo di servirsi per l'appunto del legname accatastato nei magazzini comunali.

20 Si ribadisce che col Cap. 61 si regolamentava l'uso, non si vietava ciò che spettava di diritto, *ronchi* compresi. Far poi apparire il comportamento del Consesso di quei tempi (formato dai capicomune) come identico a quello che avrebbe potuto assumere lo scario coi regolani nel passato, sa quasi di bestemmia. Infatti mai lo scario e i regolani di Comun avrebbero rapinato i *vicini* di tutti i loro diritti, come fatto dal Consesso durante l'Ottocento e documentato dall'avv. Mendini.

21 Fu una grande e positiva azione quella della Comunità di favorire in valle, per ovviare ai pericoli d'incendio, la sostituzione delle coperture in scandole con quelle in cotto o in lastre di porfido. Ciò non toglie che l'avv. Mendini non deve prendere in giro i lettori: se la Comunità era amministrata dai capicomune, se tutti i residenti nei Comuni erano per legge equiparati ai *vicini*, come avrebbe potuto la Comunità dare il contributo solo ai *vicini*? I primi ad opporsi sarebbero stati gli stessi capicomune, cioè il Consesso, cioè la Comunità d'allora.

22 L'avv. Mendini insiste: La Comunità è amministrata dal Consesso; il Consesso è formato dai capicomune; i capicomune sono eletti dalle Rappresentanze comunali; le Rappresentanze comunali sono elette da tutti gli abitanti dei Comuni. Ma cosa vogliono i *vicini*?

quindi anche in Fiemme, il Codice civile austriaco, il § 1479 del quale dispone testualmente: “Tutti i diritti contro il terzo, senza differenza se sieno o no iscritti nei pubblici libri, si estinguono di regola col non uso di 30 anni.” La Comunità Generale è una persona giuridica diversa dai singoli *vicini* e della classe dei *vicini* e perciò in confronto di questi è “un terzo”. È quindi od almeno dovrebbe essere per ognuno evidente che se anche i *vicini* avessero sempre goduto i vantati diritti fino all’anno 1870, ma da allora in poi non li ebbero più goduti od esercitati, ed invece di questi diritti venne in altro modo od a favore di altri disposto dalla Comunità [cioè dai capicomune], questi diritti sarebbero estinti ed andati perduti per il solo disposto del § 1479<sup>23</sup>.

**E siccome i *vicini* sono stati e possono essere quelli soli che sui beni della Comunità e sulla loro amministrazione hanno i diritti sopra enumerati, poiché ora questi diritti più non esistono e sono andati irremissibilmente perduti, ne viene per necessaria conseguenza che non esiste più alcuna persona che abbia quei diritti di fronte alla Comunità o, ciò che è lo stesso per lei, non esistono più *vicini* della Comunità Generale<sup>24</sup>.**

Quanto poi alle *matricole*, il Consesso fin dalla prima sua esistenza non ha mai tenuto *matricola*; il Consesso non ha mai avuta alcuna rappresentanza od alcun diritto di rappresentare *vicini* e questi stessi, nella petizione del 22 agosto 1897 n° 4145, apertamente lo dichiarano e lo sostennero<sup>25</sup>. I membri del Consesso sono capi degli 11 Comuni e come tali soltanto fanno parte del Consesso e quindi in rappresentanza dei Comuni. Come possono ora questi pretesi *vicini* rivolgersi al Consesso (che non ha diritto di rappresentarli) perché esso attesti e confermi che gli elencati od altro di essi sono *vicini* della Comunità Generale? E con quale autorità, con quali cognizione di causa può il Consesso confermare la qualità di *vicini* (ciocché implica secondo loro il riconoscimento che i *vicini* hanno l’esclusivo diritto dei beni della Comunità) e la successione di persone, di parte delle quali non conosce la discendenza e nemmeno il nome e la esistenza?<sup>26</sup>

Quanto alla attendibilità della presentata *matricola*, basta leggere gli *Ordini di successione dei vicini* dei vescovi Madruzzo e Sizzo, ordini che sono trascritti in testa alla prodotta *matricola* perché ognuno già a prima lettura debba persuadersi che solo un equivoco, non volendo ammettere che fosse stata usata mala fede, poteva essere addotto a scusa del fatto che, come *vicini* sono immatricolati ben 70 individui i cui padri sono ancora viventi<sup>27</sup>. Eppure quegli ordini dicono pur chiaramente che i figli *ereditano* o che le figlie diventano *vicini* per testamento del padre e se questi dopo la sua morte non lascia figli maschi; ed ognuno sa che da persone vive non si ereditano; ed il Cap. 4 delle *Consuetudini* stabilisce che per essere *vicino* non basta essere figlio maschio di un *vicino*<sup>28</sup>.

Ciò nullameno 70 individui, il cui padre è vivo ed il cui testamento o non è fatto o non si conosce, si matricolano come “*vicini*”. Tanto questo fatto, però, quanto tutte le esaltazioni di mente rispetto ai diritti dei *vicini* della Comunità Generale, per quanto mi fu possibile rilevare, vennero

---

23 Siamo praticamente alle comiche. Prima ti tolgo il tuo e ti vieto di esistere abolendo di fatto la *vicinanza*. Poi, se per caso tu avessi la voglia di ricorrere in giudizio, ti avverto che i tuoi presunti diritti, che non hai esercitati negli ultimi 30 anni (dato che ti ho vietato di esercitarli), sono prescritti.

24 Il grassetto è mio. Finalmente l’avv. Mendini si esprime con tutta chiarezza. A suo parere i *vicini* sono “giuridicamente” decaduti, quindi “a ragione” i beni della Comunità devono appartenere ai Comuni, cioè a tutti gli abitanti.

25 Ma che bella novità: se i capicomune sono i rappresentanti di tutta la popolazione dei loro Comuni come avrebbero potuto legittimamente rappresentare i *vicini*?

26 Questo dell’avv. Mendini è un ragionamento inoppugnabile. Come poteva il Consesso dell’epoca, formato dai capicomune, ad andare contro se stesso? Se il Consesso, formato di capicomune, rappresentava tutti i residenti nei Comuni, ma cosa volevano i presunti *vicini*? Forse rivendicare la esclusiva proprietà dei beni che “ormai” erano di tutti? Assurdo!

27 L’avv. Mendini si riferisce alla revisione della successione femminile nel diritto di *vicinanza* del 1584. Al termine della relazione dell’avvocato ricopio il testo del 1584 con alcune considerazioni sulla sua errata interpretazione.

28 Nel senso che si doveva anche abitare nella valle e Giurisdizione di Fiemme. Ma non si capisce a cosa serva questa precisazione.

causate da quanto appresso<sup>29</sup>.

Ognuna delle 11 Regole, oltre la compartecipazione ai beni della Comunità amministrati da questa, aveva beni propri esclusivi della Regola amministrati da essa ed aveva propri *vicini* detti *vicini di Regola*, a differenze dei *vicini* della Comunità Generale che si dicevano *vicini di Comun*. Ogni Regola amministrava questi propri beni a mezzo dei propri regolani di Regola ed in conformità ad un proprio codice denominato *quaderno* o *quadernollo*, che era diverso per le diverse Regole. E nel corso dei tempi venne per conchiuso dei comizi e dei congressi generali in varie parti riformato con aggiunte ed interpretazioni.

Nei godimenti dei beni propri delle Regole invalse la consuetudine che ogni figlio maschio di un *vicino di Regola* diventasse *vicino di Regola* tosto che si separava dal padre e faceva economia propria, cioè faceva proprio *fuoco* e compartecipava ai godimenti dei beni della Regola [ed agli oneri] come gli altri *vicini*<sup>30</sup>.

Benché coll'abolizione dei regolani e delle Regole e coll'attuazione dei Comuni locali i beni propri delle Regole siano divenuti patrimonio dei Comuni, in taluno di questi, per certi speciali godimenti, vennero di fatto conservate le pratiche consuetudinarie delle Regole; ed in ispecie quelle che i figli maschi maggiorenni d'un *vicino di Regola* vivente, separati dal padre e facenti fuoco ed economia propria, vennero trattati come *vicini*<sup>31</sup>.

A seconda che, soppressi i godimenti dei *vicini* della Comunità Generale sui beni di questa, vennero assegnate ai Comuni singoli le montagne ed i segabili da monte della Comunità, ed annualmente agli stessi Comuni venne dalla Comunità assegnata la legna da fuoco, ed in seguito alla fondazione dei magazzini comunali venne dai singoli Comuni assunto l'aggravio della fornitura dai propri boschi della Comunità, in taluno dei Comuni assegnatari questi assegni vennero utilizzati a favore della cassa comunale ed in tal altro riservati per intiero od in parte a favore dei soli propri *vicini di Regola*.

Così venne a verificarsi che in alcuni Comuni il godimento dei segabili e della legna da fuoco assegnati dalla Comunità venne lasciato a favore dei soli *vicini*, in tale altro a questi soli venne assegnata la legna proveniente dalla Comunità ed in tale altro il Comune assegnò il legname da fabbrica gratuitamente od a prezzo minore ai soli *vicini*, facendolo pagare agli altri ad un prezzo maggiore.

Ma tutti questi fatti e questi diversi trattamenti nulla hanno a che fare colla Comunità Generale, perché sono opera e disposizione dei Comuni singoli coi loro membri privilegiati o meno, mentre dalla Comunità tutti gli assegni vennero sempre fatti ai soli Comuni ed a libera disposizione di questi<sup>32</sup>.

Ciò risulta anche dal fatto che, mentre rispetto ai beni della Comunità Generale i godimenti erano eguali per tutti i *vicini* delle 11 ville e per tutti gli usi e scopi enumerati ai numeri 1-12, da oltre 50 anni i godimenti negli 11 Comuni per i rispettivi *vicini* sono diversi in un Comune da quelli nell'altro ed in nessun Comune comprendono tutti quelli che dallo statuto della Comunità Generale *Le antiche Consuetudini* erano accordate ai *vicini* di questa<sup>33</sup>.

Dopo ciò il parere richiestomi col pregiato foglio 2 gennaio 1903 n° 584 è:

---

29 Segue da parte dell'avv. Mendini una ricostruzione storica della trasmissione del diritto di *vicinanza di Regola* con cui egli si dà la zappa sui piedi.

30 Se questo fosse vero, ed è assolutamente vero e non solo in Fiemme ma ovunque, non sarebbe ciò in contraddizione con la normativa del 1584, appena invocata dall'avv. Mendini per dichiarare illegittimi quei 70 *vicini* della *matricola* aventi il padre ancora vivo?

31 Forse l'avvocato si riferisce indirettamente al Feudo di Predazzo.

32 In altre parole l'avvocato sostiene che ciò che avveniva nelle Regole riguardo al diritto di *vicinanza* nulla aveva a che vedere con la Comunità, per la quale non esisteva più, secondo lui, la *vicinanza* ed i conseguenti diritti dei *vicini di Comun*, ma solo il Consesso formato dai capicomune a nome dei loro Comuni.

33 Questa non è una "prova": infatti lo statuto della Comunità valeva necessariamente per tutti i suoi *vicini*, mentre gli statuti delle singole Regole valevano esclusivamente per i propri *vicini* e non poteva essere diversamente.

- che il Consesso non ha né il diritto né la libera facoltà di confermare la comunicatami *matricola* od altra qualsiasi di attuali *vicini* della Comunità Generale, né di attestare la qualità di *vicini* di essa Comunità delle persone iscritte in quella *matricola*;
- che facendo una tale conferma od attestazione il Consesso commetterebbe un abuso del proprio ufficio, pel quale incorrerebbe almeno in seria responsabilità civile;
- che il presidente non è autorizzato a permettere la votazione o la espressione del voto del Consesso sulla ricercata conferma od attestazione, a scanso di eguale responsabilità;
- che in ogni modo i membri del Consesso, come appartenenti alla classe degli aspiranti alla qualità di *vicini* della Comunità Generale, sono prevenuti in questo affare e quindi incompetenti, essendo le pretese dei *vicini* in diretto contrasto col diritto e possesso dei Comuni da essi capicomune nel Consesso rappresentati<sup>34</sup>; e devono perciò, a sensi della decisione del Supremo tribunale dell'Impero dei 24 ottobre 1872 n° 183 lasciare ogni cognizione e dichiarazione in questa materia al giudice civile.

Cavalese, 12 gennaio 1903

firmato avv. dottor [Celeste] Mendini<sup>35</sup>

---

34 Do ragione alla ferrea logica dell'avvocato. Se i capicomune rappresentano i loro Comuni e se i Comuni non hanno *vicini* ma solo *cittadini residenti*, il Consesso formato dai capicomune non può neppure parlare di *vicini*, le cui "pretese" di riavere i presunti propri beni sono in contrasto con il "bene" dei Comuni stessi.

35 L'avv. Celeste Mendini (1831-1908), padre del forse più noto Bruno Mendini, nel 1897 patrocinò i Comuni contro i *vicini*.